



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Fabio VIOLA	Presidente
Dott. Alessandro BENIGNI	Consigliere
Dott. Francesco BELSANTI	Consigliere
Dott. Donato CENTRONE	Primo referendario (relatore)
Dott. Claudio GUERRINI	Primo referendario

Nella camera di consiglio del 24 maggio 2018 ha assunto la seguente

Deliberazione

Vista la lettera, prot. n. 44 del 15 maggio 2018, con la quale il Presidente del Consiglio delle autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata in data 15 maggio 2018 dal Comune de La Spezia, ai sensi dell'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 27 del 23 maggio 2018, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

Udito in camera di consiglio il magistrato relatore, dott. Donato Centrone

Premesso che

Il Sindaco del Comune di La Spezia ha formulato una richiesta di parere in materia di limiti di finanza pubblica ai fondi per la contrattazione integrativa del personale, in particolare sulla corretta applicazione dell'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (per inciso, abrogato dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che, tuttavia, ha introdotto una disposizione di contenuto analogo) relativo alla possibilità di comprendere le entrate da "sponsorizzazioni", di cui all'art. 43 della legge n. 449 del 1997 tra le risorse variabili non soggette al limite di cui al sopra citato articolo. Il Comune istante richiama, a tal fine, la deliberazione n. 51/2011/CONTR delle Sezioni riunite in sede di controllo, con la quale erano state espressamente escluse, dall'ambito applicativo di cui al previgente art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le risorse riferite ai c.d. incentivi tecnici ed all'avvocatura interna. Sul punto, l'istanza di parere ricorda che, invece, la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 16/2012 aveva ampliato il novero delle spese escluse dal predetto limite di finanza pubblica, estendendole, in particolare, alle risorse "conto terzi", a quelle trasferite dall'ISTAT per le

attività censuarie ed ai fondi dell'Unione europea, senza, tuttavia, fare riferimento espresso alle entrate derivanti da contratti di sponsorizzazione.

In merito all'ammissibilità della richiesta

La richiesta di parere risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto sottoscritta dal Sindaco, organo legittimato a rappresentare l'ente locale, e trasmessa tramite il Consiglio delle autonomie locali, come previsto dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003.

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare come la predetta disposizione consenta agli enti locali di chiedere pareri solo *in materia di contabilità pubblica*. La Sezione delle autonomie, già nell'adunanza del 27 aprile 2004, aveva fissato principi e modalità per l'esercizio dell'attività consultiva, integrati con le successive delibere n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009. In quelle occasioni è stato precisato che tale funzione non può intendersi come consulenza generale, ma va ristretta alla sola materia della contabilità pubblica (disposizioni in materia di bilanci, norme e principi che disciplinano la gestione finanziaria e del patrimonio, etc.). In seguito, le Sezioni riunite in sede di controllo, con una pronuncia di coordinamento, emanata ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (deliberazione n. 54/CONTR/2010), hanno nuovamente definito, esprimendo principi vincolanti per le Sezioni regionali, l'ampiezza della funzione consultiva attribuita dalla legge. In particolare, è stato affermato *"che non è da condividere qualsivoglia interpretazione dell'espressione in materia di contabilità pubblica, che, vanificando lo stesso limite posto dal legislatore, conduca al risultato di estendere l'attività consultiva in discorso a tutti i settori dell'azione amministrativa, in tal guisa realizzando, perdipiù, l'inaccettabile risultato di immettere questa Corte nei processi decisionali degli Enti territoriali"*. Ma soprattutto, che non *"sono parimenti condivisibili linee interpretative che ricomprendano nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio"*. I riferiti principi di diritto sono stati ripresi, dalle medesime Sezioni riunite, in successive pronunce (si rinvia, per esempio, alla deliberazione n. 60 del 7 dicembre 2010).

Sulla scorta di quanto esposto, la richiesta di parere avanzata dal Comune di La Spezia risulta ammissibile in quanto attinente all'interpretazione di una norma di finanza pubblica riguardante i limiti di finanza pubblica posti ai fondi per la contrattazione integrativa.

Esame nel merito

I. L'art. 43 della legge n. 449 del 1997, rubricato "Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività", è una disposizione dal contenuto eterogeneo. La norma dispone, al primo comma, che "al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile". Il successivo comma 2 prosegue precisando che "le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti" (il comma specifica, altresì, presupposti e requisiti di applicazione).

Il medesimo comma 2 precisa che "per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi così ottenuti, pari al 5 per cento, è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilità che ha operato il risparmio" (mentre una percentuale pari al 65 per cento resta nelle disponibilità dell'amministrazione procedente e la rimanente somma costituisce economia di bilancio a favore dello Stato). Il comma si chiude ricordando che "continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonché ogni altra disposizione speciale in materia".

Va ricordato, per inciso, che la disposizione di legge in parola deve essere coordinata con il successivo divieto, imposto alle "pubbliche amministrazioni" inserite nell'elenco ISTAT (annualmente redatto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009), di effettuare "spese per sponsorizzazioni" (art. 6, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010). La norma di finanza pubblica in parola non ha vietato alle pubbliche amministrazioni la stipula di contratti di sponsorizzazioni, ma ha impedito a queste ultime di sostenere spese discendenti da un contratto di sponsorizzazione. In sostanza, ha precluso la possibilità di effettuare attribuzioni finanziarie a favore di terzi a fronte dell'associazione del nome (o dei servizi/funzioni espletate) dell'amministrazione ad attività, prodotti o servizi di un soggetto terzo. La norma di finanza pubblica non impedisce, invece, la possibilità che un soggetto privato attribuisca un corrispettivo all'amministrazione pubblica a fronte dell'associazione del suo nome, ragione sociale, marchio, prodotto, etc. ad attività (per es., di ristrutturazione o manutenzione di un bene), documentazione (per es. modulistica) o beni, mobili o immobili (per es., autovetture o complessi di interesse storico-artistico-archeologico), della prima, oggetto di disciplina nell'art. 43, commi 1 e 2, della legge n. 449 del 1997.

I successivi commi 3 e 4 del ridetto art. 43 non si riferiscono, invece, a contratti di sponsorizzazione, ma alla facoltà di stipulare "convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari". In questa ipotesi, la norma prevede che il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, conseguiti dall'amministrazione erogante il "servizio aggiuntivo" costituisca economia di bilancio. Il comma 4 aggiunge che, con uno o più regolamenti le amministrazioni possono individuare "le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto". In questo caso, gli introiti vanno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per

cento, "per incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che hanno effettuato la prestazione".

Il successivo comma 5 dell'art. 43 introduce una, ancora diversa, disposizione, prevedendo che i titolari dei centri di responsabilità amministrativa definiscano obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio, ed accantonino, a tal fine, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La metà dei predetti importi, prosegue la norma, costituisce economia di bilancio, mentre le rimanenti somme sono destinate "ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto".

L'articolato contenuto dispositivo dell'esposto art. 43 della legge n. 449 del 1997 è stato poi espressamente richiamato dall'art. 119 del testo unico sugli enti locali, d.lgs. n. 267 del 2000, rubricato "Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni", in base al quale "al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi".

La possibilità di inserire, nei fondi per la contrattazione integrativa, le risorse derivanti dall'attivazione delle iniziative previste dal combinato disposto degli artt. 43 della legge n. 449 del 1997 e 119 del d.lgs. n. 267 del 2000 è stata poi espressamente fatta propria dall'art. 15, comma 1, lett. d), del contratto collettivo nazionale del personale del comparto degli enti locali stipulato il 1° aprile 1999. In seguito, è stata confermata dall'art. 31 del CCNL del 22 gennaio 2004 che, al comma 3, ha compreso tali risorse fra quelle c.d. "variabili" (o eventuali), che possono integrare il fondo, anno per anno, solo nel caso in cui sussistano i presupposti indicati dalla norma, legislativa o contrattuale, di riferimento (nel caso di specie, l'art. 43 della legge n. 449 del 1997). Da ultimo, la facoltà di alimentare i fondi per la contrattazione integrativa con le predette risorse è stata ribadita dall'art. 67, comma 3, lett. a), del recente CCNL del comparto "Funzioni locali", stipulato il 21 maggio 2018.

Come reso evidente dall'articolata formulazione dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997, le risorse, derivanti dall'applicazione della ridetta norma, che possono alimentare i fondi per la contrattazione integrativa possono derivare da fondi trasferiti da soggetti privati (aventi titolo in contratti di sponsorizzazione di attività o servizi espletati dalla PA o in convenzioni finalizzate all'erogazione di predeterminati servizi aggiuntivi da parte di quest'ultima), da contributi di utenti connessi alla prestazione di alcuni servizi o da meri risparmi nei bilanci degli enti conseguenti ad azioni di razionalizzazione delle spese. La differente fonte di finanziamento dei fondi per la contrattazione, conseguente alla diversa tipologia di contratto, provvedimento o azione adottato dalle amministrazioni pubbliche sulla base dell'art. 43 della legge n. 443 del 1997 si riverbera sul quesito posto dal Comune istante, teso a chiarire in quali casi, e nella ricorrenza di quali presupposti e limiti, le predette risorse possano essere escluse dai limiti di finanza pubblica *pro tempore* vigenti posti al trattamento accessorio complessivo del personale dipendente.

II. L'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, facendo seguito, anche se con formulazione precettiva differente, a quanto disposto da precedenti norme analoghe, dispone che, nelle

more di quanto previsto dal comma 1 (processo di omogeneizzazione dei trattamenti retributivi dei dipendenti pubblici), a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. La norma dispone, altresì, la conseguente abrogazione dell'art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015, che, per il 2016, aveva imposto analogo limite finanziario (facendo seguito a quelli prescritti, per il quadriennio 2011-2014, dall'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, e, per il 2015, sempre dalla disposizione da ultimo citata come integrata dall'art. 1, comma 456, della legge n. 147 del 2013).

III. Per quanto concerne lo specifico dubbio interpretativo posto dal Comune istante, le Sezioni riunite della Corte dei conti, nella deliberazione n. 51/2011/CONTR, adottata nell'esercizio della funzione nomofilattica attribuita dall'art. 17, comma 31, del d.l. n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009, hanno ritenuto che siano escluse dai limiti di finanza pubblica posti al trattamento accessorio del personale dipendente da amministrazioni pubbliche (pro tempore contenute nell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010) i soli incentivi c.d. tecnici (disciplinati attualmente dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016) ed i compensi agli avvocati interni (disciplinati attualmente dall'art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014), in quanto ritenuti emolumenti destinati "a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili" e che "potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti".

Invece, per quanto riguarda i compensi accessori finanziariamente coperti dalle risorse rinvenienti dalle convenzioni, dagli atti o dalle azioni adottate dagli enti locali ai sensi dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997, e per altri specifici emolumenti, anch'essi oggetto di deferimento da parte della Sezione regionale remittente (SRC Lombardia, deliberazione n. 435/2011/PAR), non era stato adottato analogo orientamento.

Tuttavia, le medesime Sezioni riunite in sede di controllo, in precedenti deliberazioni, seguite da aderenti pronunce delle Sezioni regionali di controllo, hanno escluso, dalla soggezione ai limiti di finanza pubblica, le spese aventi copertura in finanziamenti finalizzati da parte di soggetti privati e, in alcuni casi, anche di enti pubblici.

In particolare, la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 7/2011/CONTR ha escluso dalla sottoposizione al limite finanziario posto ai contratti di consulenza (avente fonte nell'art. 6, comma 7, del citato d.l. n. 78 del 2010) le spese coperte da "finanziamenti aggiuntivi e specifici da parte di soggetti pubblici e privati". Diversamente, veniva chiarito in motivazione, la norma finirebbe con l'impedire le spese per studi o consulenze seppur integralmente finanziate da soggetti estranei all'ente locale e, pertanto, il tetto di spesa non avrebbe la funzione di conseguire dei risparmi, ma di ridurre *tout court* le ridette spese, a prescindere dall'effettivo impatto sul bilancio.

In seguito, analogo orientamento risulta assunto dalla Sezione delle Autonomie, a cui *medio tempore* il legislatore ha attribuito concorrente funzione di nomofilattica nei confronti delle pronunce adottate dalle Sezioni regionali di controllo (art. 6, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012). Nella deliberazione n. 21/2014/QMIG, facendo

seguito al pronunciamento delle Sezioni Riunite contenuto nella deliberazione n. 7/2011/CONTR, la Sezione delle Autonomie ha ritenuto esclusi dal limite di finanza pubblica posto alla spesa complessiva per il personale degli enti locali (avente fonte nell'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296 del 2006) le spese interamente gravanti su fondi dell'Unione Europea o su trasferimenti di soggetti privati (in motivazione, analogo principio è stato adottato per i limiti finanziari posti ai rapporti di lavoro c.d. flessibili dall'art. 9, comma 28, del citato d.l. n. 78 del 2010).

Poco tempo dopo, nelle motivazioni della deliberazione n. 26/2014/QMIG la Sezione delle Autonomie ha ribadito, anche nello specifico caso dei tetti posti al salario accessorio (oggetto degli odierni dubbi interpretativi), la possibilità del superamento nel caso in cui le risorse affluiscono ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate e, pertanto, senza che impattino effettivamente sul bilancio dell'ente locale.

Anche in sede di redazione delle linee guida sulla base delle quali gli organi di revisione degli enti locali devono redigere le relazioni su bilanci di previsione e rendiconti consuntivi, da inviare annualmente alle Sezioni regionali di controllo (art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000), la Sezione delle Autonomie (cfr. deliberazione n. 13/2015/INPR, di approvazione dei questionari sul rendiconto 2014), nelle tabelle tese a dimostrare il rispetto dei limiti alla spesa per il personale, aveva escluso quelle finanziate da fondi UE o da privati (prospetto similare era contenuto nelle deliberazioni approvative dei questionari riferiti agli esercizi precedenti, mentre da quelli relativi al rendiconto 2015 vi è solo una generica attestazione del rispetto del limite di finanza pubblica).

In seguito, altre pronunce nomofilattiche adottate dalla Sezione delle Autonomie hanno ribadito, e in parte ampliato, il novero delle esclusioni dai vincoli legislativi finanziari posti al salario accessorio, associando alla fattispecie, già citata, dei trasferimenti da parte dell'UE o di soggetti privati anche quella dei compensi finanziati dai risparmi di spesa ottenuti dalle amministrazioni a seguito di processi di razionalizzazione.

Nello specifico, nella deliberazione n. 20/2017/QMIG, la Sezione delle Autonomie ha chiarito che gli emolumenti corrisposti a valere sui fondi strutturali e di investimento europei, in conformità con l'art. 15 del CCNL del comparto enti locali 1° aprile 1999, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 (ponente, come detto, l'attuale limite di finanza pubblica al complessivo trattamento economico accessorio), a condizione che siano congruamente predeterminati nel loro ammontare e diretti ad incentivare l'impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all'attività istituzionale di competenza.

Subito dopo, la medesima Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 23/2017/QMIG, richiamando in motivazione quanto già affermato nella precedente citata deliberazione n. 20/2017/QMIG, ha ricordato come per le spese etero-finanziate *“la giurisprudenza della Corte ha ammesso la non applicabilità dei limiti di spesa prevista in materia di personale, non incidendo sulla gestione del bilancio per l'esercizio delle ordinarie funzioni, che gravano, invece sulle risorse proprie dell'ente”*, precisando i presupposti ed i limiti entro i quali è possibile escludere dai vincoli posti al trattamento economico accessorio complessivo le spese aventi copertura in finanziamenti vincolati da parte di soggetti terzi (nel caso specifico, per inciso, anche pubblici, trattandosi di fondi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato). In particolare, ha sottolineato la necessità che le risorse che affluiscono al fondo per la contrattazione devono essere totalmente coperte dai contributi di terzi (con capienza da verificare a preventivo e consuntivo), devono mantenere l'originario vincolo di destinazione

e devono rispettare le prescrizioni della legislazione nazionale e della contrattazione collettiva in materia di trattamento economico accessorio (*“evitando meccanismi di distribuzione indistinta, invece che parametrati alle mansioni svolte e/o al raggiungimento di obiettivi predeterminati misurabili e consuntivabili”*).

Similare orientamento, per inciso, era stato adottato, nelle deliberazioni n. 2/2013/QMIG e n. 34/2016/QMIG, per i compensi accessori aventi copertura nelle economie conseguite dalle amministrazioni pubbliche dall’attuazione dei piani triennali di razionalizzazione delle spese previsti e disciplinati dall’art. 16, commi 4 e 5, del d.l. n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011. In quest’ultimo caso, pur trattandosi di compensi finanziati non da risorse di terzi (Unione Europea o soggetti privati), ma da risparmi di spesa conseguiti dal medesimo ente locale, la Sezione delle Autonomie ha ritenuto di poterli escludere dai limiti posti al salario accessorio *“qualora conseguano a specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale, da realizzare mediante il coinvolgimento in attività suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro”* (in termini, per esempio, SRC Lombardia, deliberazione n. 324/2014/PAR e SRC Emilia Romagna, deliberazione n. 136/2017/PAR).

Infine, recentemente, la Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 6/2018/QMIG, ha rivisitato, *in parte qua*, l’orientamento adottato dalle Sezioni Riunite nella citata deliberazione n. 51/2011/CONTR in relazione agli incentivi c.d. tecnici previsti dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016), affermandone l’esclusione dal limite annuale posto al complessivo trattamento accessorio sulla base di differente motivazione, in particolare valorizzando la presenza di una specifica norma di legge individuante le risorse appositamente destinate ai predetti compensi e la parallela previsione, da parte di quest’ultima, di limiti finanziari autonomi, sia complessivi che individuali. E’ stato, infatti, affermato che *“gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici”*.

IV. Traendo le conclusioni dalle norme di legge e dalle pronunce giurisprudenziali sopra esposte, si può affermare, in particolare sulla base delle deliberazioni adottate in funzione nomofilattica dalle Sezioni Riunite in sede di controllo e dalla Sezione delle Autonomie, che, in linea generale, i compensi aventi fonte nei contratti, atti o azioni adottate dagli enti locali ai sensi dell’art. 43 della legge n. 449 del 1997 (o meglio, nella quota dei fondi per la contrattazione integrativa alimentati da tali risorse), risultano soggetti ai limiti di finanza pubblica posti, annualmente, al trattamento economico accessorio complessivo del personale dipendente, imposti, al momento, nell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017.

Conclusione interpretativa differente può essere adottata nel caso in cui, in aderenza ai pronunciamenti nomofilattici sopra indicati (Sezioni Riunite, deliberazione n. 7/2011/CONTR; Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 21/2014/QMIG, n. 26/2014/QMIG, n. 20/2017/QMIG e n. 23/2017/QMIG), i ridetti emolumenti trovino copertura finanziaria in trasferimenti operati da soggetti privati in esecuzione di specifico contratto (per esempio, di sponsorizzazione) che permetta alle amministrazioni di conseguire un’entrata aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente spettanti. In queste ipotesi, nella ricorrenza degli ulteriori presupposti e requisiti previsti dall’art. 43 della legge

n. 449 del 1997 (in particolare, della preventiva copertura di tutte le ulteriori spese che l'amministrazione deve eventualmente sostenere in conseguenza dell'iniziativa di sponsorizzazione), una quota delle predette risorse può affluire ai fondi per la contrattazione integrativa, in aderenza alla pertinente norma del contratto collettivo nazionale (attualmente l'art. 67, comma 3, lett. a) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018), ed essere esclusa dai limiti posti dalle norme di finanza pubblica al trattamento economico accessorio ove ricorrano, altresì, gli ulteriori requisiti prescritti dalle deliberazioni delle Sezioni delle Autonomie e Riunite (*"incentivare l'impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all'attività istituzionale di competenza"*, cfr. Autonomie, deliberazione n. 20/2017/QMIG e n. 23/2017/QMIG; *"raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale, da realizzare mediante il coinvolgimento in attività suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro"*, cfr. Autonomie, deliberazione n. 34/2016/QMIG).

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per la Liguria, in riscontro al quesito posto dal Comune di La Spezia, ritiene che i compensi aventi fonte nei contratti, atti o attività adottate dagli enti locali ai sensi dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997 risultano soggetti ai limiti di finanza pubblica posti, annualmente, al trattamento economico accessorio complessivo del personale dipendente, salvo i casi in cui i ridetti emolumenti trovino copertura finanziaria in trasferimenti operati da soggetti privati in esecuzione di specifico contratto (per esempio, di sponsorizzazione) che permetta alle amministrazioni di conseguire un'entrata aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente spettanti. In quest'ultima ipotesi, nella ricorrenza degli ulteriori presupposti e requisiti previsti dalla norma (copertura delle ulteriori spese che l'amministrazione deve eventualmente sostenere in conseguenza dell'iniziativa di sponsorizzazione), una quota delle predette risorse può affluire ai fondi per la contrattazione integrativa, in aderenza alla pertinente norma del contratto collettivo nazionale (art. 67, comma 3, lett. a), CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018), ed essere esclusa dai limiti posti dalle norme di finanza pubblica al trattamento economico accessorio ove ricorrano, altresì, gli ulteriori requisiti prescritti dalle deliberazioni adottate, in sede nomofilattica, delle Sezioni delle Autonomie e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto alla segreteria, al Sindaco del Comune di La Spezia.

Il magistrato relatore
(dott. Donato Centrone)

Il Presidente
(dott. Fabio Viola)

Depositato in segreteria il 18 luglio 2018
Il funzionario preposto
(dott. Antonella Sfettina)